



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA

ANNO 2012

DISEGNO DI LEGGE 18 ottobre 2012, n. 345

Promozione di condizioni di pari opportunità per l'accesso alle consultazioni elettorali e azioni per l'equilibrio della rappresentanza dei sessi: modificazioni della legge elettorale provinciale

D'iniziativa del **consigliere Roberto Bombarda**
(Verdi e democratici del Trentino)

Presentato il **18 ottobre 2012**

Assegnato alla **Prima Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 18 ottobre 2012, n. 345

Promozione di condizioni di pari opportunità per l'accesso alle consultazioni elettorali e azioni per l'equilibrio della rappresentanza dei sessi: modificazioni della legge elettorale provinciale

INDICE

Art. 1 - *Modificazioni dell'articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale)*

Art. 2 - *Modificazione dell'articolo 30 della legge elettorale provinciale*

Art. 3 - *Modificazione dell'articolo 63 della legge elettorale provinciale*

Art. 4 - *Modificazione dell'articolo 67 della legge elettorale provinciale*

Art. 5 - *Modificazione dell'articolo 69 della legge elettorale provinciale*

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale)

1. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge elettorale provinciale è sostituito dal seguente:

"5. Il candidato o la candidata alla carica di presidente è indicato con cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente soprannome o nome volgare. Le candidate alla carica di Presidente possono aggiungere al proprio cognome quello acquisito con il matrimonio. I candidati e le candidate alla carica di consigliere provinciale, contrassegnati da numeri arabi progressivi, sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente del soprannome o del nome volgare, alternando candidature di genere diverso. Le candidate possono aggiungere al proprio cognome quello acquisito con il matrimonio."

2. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 25 della legge elettorale provinciale è sostituito dal seguente: "La lista delle candidature deve rispettare la parità di genere. Se il numero complessivo delle candidature della lista è dispari è ammesso che un genere sia sovrarappresentato di un'unità."

3. Il comma 6 bis dell'articolo 25 della legge elettorale provinciale è abrogato.

Art. 2

Modificazione dell'articolo 30 della legge elettorale provinciale

1. La lettera j bis) del comma 1 dell'articolo 30 della legge elettorale provinciale è sostituita dalla seguente:

"j bis) verifica che le candidature siano elencate rispettando i criteri di alternanza e parità di genere previsti dall'articolo 25, commi 5 e 6, ed eventualmente corregge l'ordine di elencazione dei candidati e delle candidate, rispettando, per quanto possibile, l'ordine di genere risultante dall'elenco; a tal fine forma provvisoriamente due elenchi di candidature, uno per ciascun genere, rispettando l'ordine risultante dalla lista presentata; successivamente forma un elenco delle candidature secondo i criteri stabiliti dall'articolo 25, comma 5; cancella eventuali candidature, iniziando dall'ultima e procedendo in ordine inverso, fino a quando il numero dei candidati rispetta i criteri stabiliti dall'articolo 25, comma 6; concluse queste operazioni verifica che il numero complessivo delle candidature sia pari o superiore al numero minimo previsto; in caso contrario ricusa la lista;"

Art. 3

Modificazione dell'articolo 63 della legge elettorale provinciale

1. Il comma 3 dell'articolo 63 della legge elettorale provinciale è sostituito dal seguente:

“3. Ciascun elettore, inoltre, ha diritto di esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. L'elettore ha diritto di esprimere un secondo voto di preferenza per un candidato di genere diverso dal primo; in caso contrario il secondo voto è inefficace. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa il cognome nelle apposite righe, accanto al contrassegno della lista prescelta. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne solo uno. Deve scrivere entrambi i cognomi, o il nome e il cognome, o all'occorrenza data e luogo di nascita, quando c'è possibilità di confusione fra più candidati.”

Art. 4

Modificazione dell'articolo 67 della legge elettorale provinciale

1. Il comma 2 dell'articolo 67 della legge elettorale provinciale è sostituito dal seguente:

“2. Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, che proclama ad alta voce tutti i voti in essa contenuti; annulla eventuali voti di preferenza espressi oltre il primo, se non rispettano il criterio stabilito dall'articolo 63, comma 3; passa quindi la scheda a un altro scrutatore, che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale espressione.”

Art. 5

Modificazione dell'articolo 69 della legge elettorale provinciale

1. Il comma 1 dell'articolo 69 della legge elettorale provinciale è sostituito dal seguente:

“1. Le preferenze espresse in eccedenza rispetto al numero stabilito dall'articolo 63, comma 3, sono inefficaci; rimane valida la prima preferenza e, se espressa per un candidato di genere diverso, anche la seconda.”